



23171-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ROCCO MARCO BLAIOTTA
EMANUELE DI SALVO
PASQUALE GIANNITI
EUGENIA SERRAO
LOREDANA MICCICHE'

- Presidente -

- Rel. Consigliere -

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 18/04/2017

Sent. n. sez.
696/2017

REGISTRO GENERALE
N.45257/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 14/09/2016 del TRIBUNALE di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
lette le conclusioni del Procuratore generale dott.ssa GIUSEPPINA CASELLA,
che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'eccezione d'illegittimità costituzionale;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano, con la sentenza in epigrafe, ha applicato nei confronti di _____ ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. la pena concordata tra le parti in relazione al reato previsto dall'art.186, commi 2, lett.c), 2-*bis* e 2-*sexies*, d. lgs. 30 aprile 1992, n.285, commesso in _____

E' stata irrogata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

2. _____ ricorre per cassazione limitatamente al punto concernente la sanzione accessoria e solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.186, comma 2-*bis*, cod. strada nella parte in cui rende obbligatoria la revoca della patente. Sul presupposto che si tratti di sanzione sostanzialmente penale, ritiene che la norma che ne prevede l'applicazione obbligatoria contrasti con i principi dettati dagli artt.3 e 27 Cost. in quanto non consente una valutazione di congruità della sanzione rispetto al caso concreto, risolvendosi in un'irragionevole presunzione assoluta di pericolosità del condannato, né un giudizio di proporzionalità della pena, con ciò eludendo i principi di colpevolezza, di ragionevolezza e di proporzionalità della pena. Deduce, in ogni caso, violazione di legge per illegittimo contrasto tra il sistema punitivo generale e la norma applicata in quanto, in caso di applicazione della pena ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen., l'irrogazione della sanzione amministrativa si rivela deteriore per il condannato rispetto alle sanzioni accessorie penali ovvero agli effetti penali della condanna.

3. Il Procuratore generale, in persona della dott.ssa Giuseppina Casella, nella requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso e dell'eccezione d'illegittimità costituzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nel ricorso si deduce l'illegittimità costituzionale dell'art.186, comma 2-*bis*, cod. strada in relazione agli artt.3 e 27 Cost., per la mancata previsione della discrezionalità del giudice nell'irrogazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, sollecitandosi la proposizione di una questione di legittimità costituzionale. La questione, tuttavia, è manifestamente infondata.

1.2. Presupposto fondante l'eccezione è la tesi della natura «sostanzialmente penale» della sanzione amministrativa della revoca della _____

patente di guida, in quanto tale soggetta ai principi costituzionali in materia penale, proposta sulla base di una pretesa interpretazione «convenzionalmente» conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Si tratterebbe non già di una sanzione amministrativa, bensì di una vera e propria «pena», nella declinazione «sostanzialistica» fornita dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Corte EDU 4/03/2014 Grande Stevens c. Italia), indipendentemente dal *nomen iuris*, in quanto è applicata sul presupposto della commissione di un reato, è applicata dal giudice a conclusione di un procedimento penale e si irroga contestualmente alla condanna penale ovvero all'applicazione della pena concordata dalle parti.

1.3. Ma la tesi della natura sostanzialmente penale della revoca della patente di guida è frutto di un'applicazione acritica del diritto di fonte convenzionale. Non va, infatti, dimenticato che il concetto di *matière pénale* inteso in senso sostanzialistico è stato elaborato dalla Corte di Strasburgo al precipuo fine di estendere l'applicazione del divieto di *bis in idem* in conformità all'art.4 prot. n.7 CEDU e che la libertà accordata alla Corte EDU è finalizzata unicamente all'applicazione del regime garantistico della CEDU, mentre non può risolversi nell'attribuzione di un potere in grado di annullare le differenze tra le nozioni europea ed interna di sanzione penale. In proposito, la Corte Costituzionale (Corte Cost. n.49 del 14 gennaio 2015) ha chiarito che, in relazione al diritto interno, l'autonomia dell'illecito amministrativo dal diritto penale attiene al più ampio grado di discrezionalità del legislatore nel configurare gli strumenti migliori per perseguire l'effettività dell'imposizione di obblighi e doveri. La Consulta ha, altresì, sottolineato come la giurisprudenza della Corte EDU abbia elaborato suoi peculiari indici per qualificare una sanzione come pena ai sensi dell'art.7 CEDU al fine di scongiurare che vasti processi di decriminalizzazione possano avere l'effetto di sottrarre gli illeciti, così depenalizzati, alle garanzie sostanziali assicurate dagli artt.6 e 7 della Convenzione EDU senza voler porre in discussione la discrezionalità dei legislatori nazionali nell'adottare strumenti sanzionatori ritenuti più adeguati dell'illecito penale.

1.4. Non si comprende, in particolare, come tale interpretazione della materia penale in senso sostanzialistico possa essere *sic et simpliciter* trasposta per regolare il presente caso al fine di affermare la contrarietà della norma che impone la sanzione amministrativa accessoria rispetto ai principi sanciti dagli artt.3 e 27 Cost.; qui non si discute della violazione del principio del *ne bis in idem*, posto che l'irrogazione di una sanzione amministrativa accessoria in un processo definito ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. non equivale a dire che l'imputato sia sottoposto ad un procedimento amministrativo e ad un



procedimento penale per il medesimo fatto, godendo egli delle garanzie del giusto processo all'interno del quale viene irrogata la stessa sanzione amministrativa.

2. La stessa Consulta (Corte Cost. n.49 del 14 gennaio 2015) ha sottolineato come ci si debba guardare dall'estensione dell'area del penalmente rilevante «oltre gli apprezzamenti discrezionali dei legislatori». La capacità di scelta in capo al legislatore sarebbe, altrimenti, limitata dal giudice europeo tutte le volte in cui questi «attiri» una sanzione formalmente amministrativa nell'alveo della materia penale, mettendo a rischio il canone della discrezionalità legislativa e del principio costituzionale della sussidiarietà penale.

2.1. E non va trascurato che l'enunciazione di principio della Corte EDU avviene sempre in ordine a casi e problemi specifici (*case law*): con un approccio pragmatico che non si presta a generalizzazioni concettuali oltre i limiti dell'oggetto del singolo giudizio; tant'è vero che non risultano affermazioni teoriche della Corte di Strasburgo nel senso della portata espansiva di singoli arresti giurisprudenziali.

2.2. Non è, dunque, possibile affermare che dalla pronuncia della Corte EDU 4/03/2014 Grande Stevens c. Italia possa trarsi in termini assoluti ed astratti un principio di tendenziale equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, scardinando principi come la riserva assoluta di legge per le norme penali (art. 25 Cost.), la presunzione di non colpevolezza (pure affermata in Corte EDU 23/09/2008, Grayson e Barnham c. Regno Unito), che, interpretata in tutta la sua estensione, renderebbe illegittima la provvisoria esecutività di condanne pecuniarie anche in materia extrapenale, od anche il divieto assoluto di retroattività della sanzione amministrativa.

2.3. Al contrario, una corretta applicazione dei principi convenzionali porta, non già ad un'assimilazione indifferenziata delle sanzioni amministrative alle sanzioni penali, ma ad un'attenta disamina delle peculiarità del caso concreto in cui tali principi sono stati enunciati così come del caso concreto in cui essi sono invocati.

2.4. Nella fattispecie qui in esame, la previsione di una sanzione amministrativa irrogata all'esito di un giudizio penale, ancorchè definito ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. con riguardo alla pena principale, vanifica la stessa preoccupazione, rinvenibile in alcune enunciazioni teoriche della giurisprudenza CEDU, di una configurazione amministrativa dell'illecito al fine precipuo, se non esclusivo, di eludere le garanzie proprie del processo penale (cd. «truffa delle etichette»).



2.5. In sostanza, la ricorrenza di alcuni caratteri comuni non comporta, di necessità, l'equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale a tutti gli effetti, tanto più qualora, come nel caso che qui interessa, una serie di sanzioni (detentiva, pecuniaria, interdittiva) siano previste cumulativamente dalla normativa penale a tutela di interessi generali non omogenei, come tali non sovrapponibili.

3. Anche ove, in ipotesi, si volesse estendere la portata applicativa dei criteri interpretativi posti dalla Corte EDU, quanto sopra va letto, in ogni caso, nell'ambito sanzionatorio penale entro il quale si configura la sanzione amministrativa di cui si tratta.

3.1. Con riguardo alla guida in stato di ebbrezza, la progressione nella offensività delle condotte è, infatti, già scandita sia dal passaggio dall'area delle sanzioni amministrative a quella del penalmente rilevante, sia dal trascorrere da un'ipotesi di reato ad altra, più gravemente sanzionata, mediante la previsione di diverse soglie di rilevanza penale all'interno della medesima fattispecie tipica.

3.2. Peraltro, è già stata attuata la scelta legislativa di edificare sul pilastro della particolare tenuità del reato l'eversione del meccanismo sanzionatorio (art.131 *bis* cod. pen. Sez. 4, n. 44132 del 09/09/2015, Longoni, in motivazione), risultando conseguentemente arduo configurare in termini di irragionevolezza la previsione di una sanzione accessoria obbligatoria in caso di accertamento del medesimo fatto reato nella sua forma più offensiva.

3.3. L'obbligatorietà dell'irrogazione della sanzione amministrativa, dunque, si ritiene derivi da una scelta legislativa rientrante nei limiti dell'esercizio ragionevole del potere legislativo, più volte considerata dal giudice delle leggi non sindacabile sotto il profilo della pretesa irragionevolezza, in quanto fondata su differenti natura e finalità rispetto alle sanzioni penali. Giova richiamare, in proposito, i casi nei quali la Consulta ha ritenuto trattarsi di sanzione con chiara finalità preventiva, piuttosto che sanzionatoria (Corte Cost. n.196 del 12 maggio 2010 in cui il criterio dello scopo è stato adoperato in una questione di legittimità costituzionale che riguardava la possibilità di applicare retroattivamente la normativa in materia di confisca obbligatoria del veicolo per guida in stato di ebbrezza).

3.4. Una lettura sistematica della disposizione che impone la revoca della patente di guida, dunque, consente di ribadire la natura amministrativa, e la dimensione accessoria, ancillare, rispetto al procedimento penale, pur quando ordinata dal giudice penale; tant'è che resta eseguibile ad opera del Prefetto, ai sensi dell'art.224, comma 3, cod. strada, anche in caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato.

4. Le ragioni esposte danno conto anche della manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, nella lettura sistematica di cui sopra della norma applicata.

Tenuto conto della sentenza Corte Cost. n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen., l'onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale ed inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di duemila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 marzo 2017

Il Consigliere estensore

Eugenia Serrao

Il Presidente

Rocco Marco Blaiotta



Depositata in Cancelleria

Oggi.

11 MAG. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciotta

